



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente e Demanio Idrico

Servizio Disciplina Rifiuti - Scarico Acque - Emissioni Atmosferiche e Sonore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

N° _12 000022 REGISTRO di SETTORE del 14.05.2012

N° 12 0001505 REGISTRO GENERALE del 14.05.2012

Oggetto:

D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. - Parte Quinta - art. 272 comma 2 – Allegato IV Parte II .-

Determinazione di Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera - Registro Generale N. 08007551 del 29.09.2008 - Registro di Settore n° 12 08000115 del 29.09.2008 per impianti ed attività in deroga rientranti nella categoria: “Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno”. Rinnovo.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 concernente “*Norme in materia ambientale*” disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- CHE l’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;
- CHE l’art.81, comma 1- lett f) della legge regionale n.34/2002 attribuisce alle Province le funzioni amministrative e i compiti concernenti, tra l’altro, “...i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni...”;
- CHE la Giunta Provinciale con deliberazione n. 103 del 03.04.2007 ha demandato al Dirigente del Settore Ambiente e Demanio Idrico l’adozione di ogni provvedimento necessario per l’attivazione delle procedure di cui all’art.269 e 272 del D.Lgs. n.152/2006;
- CHE l’art. 272 comma 2 del precitato Decreto Legislativo, prevede la possibilità di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- CHE con determinazione dirigenziale indicata in oggetto questo Settore ha adottato un provvedimento di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti ed attività rientranti nella categoria: “Vernicatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg./giorno.”;
- CHE il D.Lgs n. 128/2010 ha introdotto diverse modifiche alla parte quinta del D.Lgs 152/06 prevedendo tra l’altro che l’autorizzazione deve essere rilasciata allo stabilimento da cui derivano le emissioni in atmosfera mentre i singoli impianti ed attività in esso presenti non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- CHE il succitato decreto legislativo, modificato ed integrato dal D.Lgs 128/2010, prevede all’art. 272 che l’Autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima della sua scadenza, stabilendo inoltre che il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce;
- CHE l’art 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, entrata in vigore il primo gennaio 2012, ha modificato gli artt. 40, 41, 43, 74, sostituito l’art 72 ed introdotto l’art. 44bis del D.P.R. 445/2000;
- CHE nel provvedimento indicato in oggetto questo Settore si riservava, tra l’altro, di “impartire ulteriori prescrizioni e/o apportare variazioni alla presente autorizzazione”;
- CHE pertanto, si ritiene necessario semplificare il procedimento di adesione e, nello stesso tempo, migliorare ulteriormente il livello di prevenzione e di limitazione dell’inquinamento atmosferico impartendo ulteriori prescrizioni ed intensificando la periodicità dei controlli nei confronti degli stabilimenti i cui gestori hanno aderito all’autorizzazione generale adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Cosenza - Registro Generale n. 08007551 del 29.09.2008, Registro di Settore n° 12 08000115 del 29.09.2008 o aderiranno al presente provvedimento;



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente e Demanio Idrico

Servizio Disciplina Rifiuti - Scarico Acque – Emissioni Atmosferiche e Sonore

CHE per quanto sopra occorre rinnovare, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 128/2010 e, contestualmente modificare, con il presente provvedimento, la determinazione dirigenziale di cui sopra nonché sostituire il modello C e l'allegato tecnico n.8 che ne costituissero parte integrante e sostanziale, rispettivamente, con il **Modello C/bis** e l'**allegato Tecnico n.8/bis**, adeguandoli anche alla normativa vigente.

Per le motivazioni in premessa

Visto il D. Lgs. n.152/2006;
Visto il D.Lgs. 128/2010
Vista la L.R. 34/2002;
Visto il D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.103 del 03.04.2007;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

di RINNOVARE la determinazione dirigenziale n° 08007551 del 29.09.2008 del Registro Generale, Registro di Settore n° 12 08000115 del 29.09.2008 avente per oggetto: Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per impianti ed attività in deroga rientranti nella categoria: “**Vernicatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg./giorno.**”

di STABILIRE quanto segue:

Le Ditte che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale per esercitare l'attività di cui sopra devono presentare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione dello stabilimento o dell'avvio dell'attività, domanda di adesione alla Provincia di Cosenza e, per conoscenza, al Comune del territorio in cui esso è ubicato ed all'A.R.P.A.Cal - Dipartimento provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Aria, utilizzando l'allegato **modello C/bis** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., **non è possibile avvalersi della presente autorizzazione**, nel caso di:

- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le ditte che presenteranno domanda di adesione al presente provvedimento o che hanno già aderito all'autorizzazione generale indicata in oggetto sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

1. Devono essere rispettati i valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'**allegato tecnico 8/bis** che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. Il primo controllo delle emissioni degli inquinanti dovrà essere effettuato dal gestore **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione alla Provincia ed all'A.R.P.A.Cal ed i successivi con frequenza **biennale**.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente e Demanio Idrico

Servizio Disciplina Rifiuti - Scarico Acque – Emissioni Atmosferiche e Sonore

3. Le emissioni si considerano conformi al valore limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come la media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'**allegato tecnico 8/bis**.
4. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e dovranno essere eseguiti da un laboratorio autorizzato in possesso di specifica competenza.
5. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e deve essere redatto secondo lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.; ad esso devono essere allegati i certificati analitici.
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e redatto secondo lo schema riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss mm. ed ii. -
7. Dovranno essere rispettati i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività allorquando essi verranno fissati con il Decreto ministeriale di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm ed ii., in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo.
8. Devono essere rispettati i valori limite previsti dalla normativa vigente per le sorgenti sonore fisse e per l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno e abitativo.
9. I rifiuti prodotti nel corso della lavorazione devono essere smaltiti secondo i sistemi previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ed ii.

Il gestore dello stabilimento dovrà comunicare al Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza ed all'A.R.P.A. Cal Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Aria:

- Con un anticipo di 15 giorni, la data in cui intende effettuare i controlli nonché quella di apertura dei campioni e delle analisi per consentire l'eventuale presenza di tecnici dell'A.R.P.A. Cal.
- Specifica, motivata e documentata richiesta qualora abbia necessità di apportare variazioni alla data dei suddetti controlli.
- Entro le otto ore successive, il verificarsi di un eventuale guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione. In tal caso questo Ente si riserva di disporre, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la riduzione o la cessazione delle attività ovvero altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dello stabilimento nel più breve tempo possibile; il gestore è tenuto, comunque, ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dello stabilimento.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente e Demanio Idrico

Servizio Disciplina Rifiuti - Scarico Acque – Emissioni Atmosferiche e Sonore

- Qualsiasi modifica dello stabilimento o dell'attività che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, ancorché relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati ed ogni eventuale variazione relativa al gestore e/o alla ragione sociale della ditta.

SI RISERVA

- di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario ovvero in zone che richiedano una particolare tutela ambientale;
- di accertare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per l'adesione alla presente autorizzazione generale ed, in caso negativo, negare o revocare l'adesione;
- di impartire ulteriori prescrizioni e/o approvare variazioni alla presente autorizzazione.

L'A.R.P.A. Cal Dipartimento provinciale di Cosenza, competente per i controlli, effettuerà il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione **entro 6 (sei) mesi** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di adesione ed i successivi con cadenza annuale. Altri accertamenti potrà effettuare, per specifiche esigenze emergenti, su richiesta del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza.

Le spese relative ai controlli sono a carico della Ditta.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010, l'autorizzazione generale di cui alla determinazione dirigenziale di questo Ente n° 08007551 del 29.09.2008 del Registro Generale, Registro di Settore n° 12 08000115 del 29.09.2008 ed i relativi allegati (modello C ed allegato tecnico n.30) ai quali subentrano, rispettivamente, il **modello C/bis** e l'**allegato tecnico n.8/bis** che ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'adesione alla presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera ed è valida per 10 anni dalla data di presentazione della domanda e ne deve essere richiesto il rinnovo almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della sua scadenza.

Il gestore/titolare dello stabilimento, pertanto, dovrà dotarsi per l'esercizio dell'attività, di tutte le autorizzazioni, nulla osta, visti, assenti, concessioni, pareri, permessi, certificazioni e quant'altro, di competenza di altri Enti ed organismi, anche in materia di lavorazioni insalubri e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi, se dovuti.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., non espressamente riportato nel presente provvedimento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi dell'articolo 281 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii, gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza.



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente e Demanio Idrico

Servizio Disciplina Rifiuti - Scarico Acque - Emissioni Atmosferiche e Sonore

Copia del presente provvedimento sarà notificato alle Ditte che hanno aderito all'autorizzazione generale della Provincia di Cosenza n° 08007551 del 29.09.2008 del Registro Generale, Registro di Settore n° 12 08000115 del 29.09.2008 e trasmesso, per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, al Servizio Tematico Aria del Dipartimento provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal. ed al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Il presente atto che non comporta spesa ed è costituito dal modello C/bis e dall'allegato tecnico 8/bis, sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Provincia di Cosenza, oltre che affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.

C3400

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piero Minutolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Francesco Toscano

Relata di avvenuta pubblicazione

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal 15.05.2012 e per i successivi 15 giorni.

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA

Avv. Antonella Gentile

Allegato 8/bis “Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 g/g”.

T T

, , T

GENERALE

1. GENERALITÀ

A. Fasi lavorative

- Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)
- Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo; a rullo manuale, pennello ed assimilabili; a spalmatura; a velatura; a cataforesi/anaforesi; ad immersione/impregnazione; a flow-coating (a pioggia).
- Applicazione dei P.V. in polvere: Elettrostatica; a letto fluido
- Appassimento/essiccazione
- Pulizia delle attrezzature

B. Emissioni in atmosfera

- Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera:
- applicazione dei P.V.;
- appassimento;
- essiccazione.

Emissioni trascurabili:

- Sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni derivanti dalle fasi di: miscelazione e preparazione delle vernici, ritocco, lavaggio attrezzi.

2.

- 1) I quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’attività devono essere inferiori a quanto previsto dalla parte II dell’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come sostituito dall’art. 3 comma 28 del D.Lgs. 128/2010; infatti essi non devono superare i 50 kg/giorno di prodotti vernicianti;
- 2) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II – p.to 2 lettera c) dell’Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e ss. mm. ed ii.; infatti esso non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss. mm. ed ii.;
- 3) i prodotti vernicianti utilizzati (vernici e diluenti) non devono contenere le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- 4) le emissioni prodotte dalla propria attività non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- 5) per la verifica del rispetto delle sopra citate condizioni la ditta dovrà indicare l’elenco dei prodotti impiegati e fornire una dichiarazione del gestore attestante che ogni singola linea di prodotti, impiegati è conforme alle condizioni di cui ai sopraccitati punti 3 e 4 (SCHEDA DI CONFORMITÀ’).

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di richiesta di adesione all'autorizzazione generale. Nel caso in cui si intendano utilizzare prodotti vernicianti diversi rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà darne immediata comunicazione all'ente preposto al controllo e dovrà esibire in sede di verifica le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore ed il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

□, □ qualora non fosse possibile rispettare le condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'Art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm ed ii., ma dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi degli art. 26 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss. mm ed ii. □

- 6) le fasi di applicazione ed appassimento dei prodotti vernicianti a base acquosa o ad alto residuo secco, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
- 7) per la verniciatura a polvere, l'applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
- 8) gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti a base solvente, devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi con filtro di carbone attivo correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento o altra tecnologia equivalente opportunamente documentata.;
- 9) ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati, tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato, come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
- 10) in alternativa ai sistemi filtranti a carbone attivo o per il trattamento delle correnti di rigenerazione degli stessi possono essere utilizzati impianti di termodistruzione catalitica e non catalitica;
- 11) eventuali generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano o GPL e avere una potenza termica nominale inferiore a 3 MW ovvero a gasolio con potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, le cui emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 ed elencati alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm. ed ii.-
- 12) L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione del carbone attivo devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITE EMISSIONE
Sistema di abbattimento a carbone attivo.	Polveri; (C.O.T.)*	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento a termodistruzione non catalitica.	Polveri (C.O.T.)* NOx.	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento a termodistruzione catalitica	Polveri; (C.O.T.)* NO _x ; Aldeidi.	3 mg/Nm ³ 50 mg/Nm ³ 350 mg/Nm ³ 20 mg/Nm ³

(*) C.O.T. si intende il Carbonio Organico Totale

- 13) il valore limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate;
- 14) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- 15) Il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero;
- 16) I condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese per i campionamento delle emissioni gassose in atmosfera, secondo quanto previsto dalle metodiche ufficiale. Il camino dovrà avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- 17) I punti di prelievo dei camini, soggetti al controllo analitico, dovranno essere resi permanentemente accessibili agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.